



REPUBBLICA ITALIANA

64/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60133** del registro di segreteria, proposto dall'**INPS** - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti,

contro

OMISSIS, nato a *Omissis* il *omissis*, c.f. **OMISSIS**, residente a *Omissis*, c.a.p. *omissis*, Via *Omissis*, non costituito;

avverso

la sentenza n. 744/2021 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositata il 17 giugno 2021.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi e l'avv. Antonietta Coretti, in sostituzione dell'avv. Giuseppina Giannico, per l'Inps; nessuno è comparso per *Omissis*.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 15 luglio 2022, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva integralmente accolto il ricorso in primo grado formulato dall'attuale appellato con il riconoscimento della riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione dell'aliquota del 44% sulla base pensionabile, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

L'Istituto previdenziale appellante ha formulato unico motivo di impugnazione, concernente violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, osservando

che il predetto art. 54, invocato dal pensionato, e la cui applicazione è stata accolta nella sentenza appellata nella misura globale del 44%, risulterebbe applicabile nella diversa misura del 2,44% per ogni anno di servizio utile precedente al 31 dicembre 1995, come stabilito dalla sentenza delle SS.RR. n. 1/2021/QM. L'Inps ha concluso chiedendo l'accoglimento del gravame, l'annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso introduttivo.

L'appellato non è costituito nel giudizio di appello.

All'odierna udienza dell'8 febbraio 2024, la difesa dell'Inps ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda in esame riguarda un pensionato, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, che al 31 dicembre 1995 vantava un servizio utile di 17 anni e 8 mesi.

L'Istituto previdenziale appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado abbia accolto il ricorso pensionistico di parte, riconoscendo integralmente l'aliquota del 44% ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Occorre vagliare preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio, non essendo costituita la parte appellata. Al riguardo, il Collegio osserva che l'atto di appello risulta notificato a *Omissis* presso il procuratore domiciliatario in primo grado l'11 luglio 2022 e che il decreto di fissazione d'udienza risulta notificato con le stesse modalità il 18 settembre 2023. Va quindi dichiarata la

contumacia di *Omissis*, in quanto non costituito nonostante la rituale evocazione in questo grado di giudizio.

Va, ancora in via preliminare, verificata l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Nel merito, il Collegio osserva che, in materia, si sono pronunciate le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 1/2021/QM, depositata il 4 gennaio 2021.

L'orientamento delle Sezioni Riunite prende le mosse dal quadro normativo nella attuale vigenza della l. n. 335/1995, che ha delineato tre sistemi di calcolo per le pensioni dei dipendenti pubblici: a) per i nuovi assunti dal 1996, la futura pensione è da calcolare interamente con il nuovo metodo "contributivo"; b) per i dipendenti pubblici che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato 18 anni di anzianità, veniva mantenuto il sistema di calcolo interamente retributivo, di cui al d.P.R. n. 1092/1973; c) per i dipendenti pubblici che, invece, al 31 dicembre 1995, avessero avuto meno di 18 anni di anzianità, veniva previsto il c.d. "sistema "misto", per effetto del quale le

anzianità, a partire dal 1996 e sino alla cessazione del servizio, sarebbero state calcolate con metodo contributivo, mentre, per le anzianità di servizio maturate sino al 1995, la pensione sarebbe stata calcolata con il previgente sistema retributivo di cui al d.P.R. n. 1092/1973.

Tuttavia, la normativa positiva non specifica in termini esaustivi quale aliquota di rendimento applicare al personale militare, per la quota di pensione sino a 18 anni nel c.d. "sistema misto". Le SS.RR. hanno risposto al quesito sulla quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, in favore dei militari cessati dal servizio con oltre venti anni d'anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, precisando che tale quota non deve essere calcolata invariabilmente con l'aliquota pari al 44% della base pensionabile di cui all'art. 54, e stabilendo che essa deve essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni d'anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.

Più in particolare, sul presupposto che l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare costituisca un beneficio per tale categoria di dipendenti pubblici e che la quota del 44%, ivi prevista, non possa essere commisurata ad anzianità superiori ai 18 anni al 31 dicembre 1995, in quanto per questi ultimi dipendenti si applica il calcolo retributivo, le SS.RR. hanno ritenuto non potersi avere una aliquota unitaria indistinta per tutto il personale avente tra i 15 e i 18

anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, poiché il citato art. 54, derogando al principio per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento e non invocabile per la determinazione della quota retributiva, di cui all'art. 1, comma 12, lettera "a" della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Per quanto attiene all'aliquota per le anzianità tra 15 e 18 anni al 31 dicembre 1995, le SS.RR. hanno ritenuto, quindi, di non poter applicare l'aliquota del 44% rapportandola ai 20 anni, ma di commisurarla ai 18 anni, quale limite massimo per il calcolo della quota retributiva della pensione, per cui la percentuale va individuata nel 2,44% (pari a 44% diviso 18) per ogni anno di servizio tra 15 e 18.

Va sottolineato infine che, ancorché non risulti nella domanda introduttiva del giudizio una specifica indicazione dell'esatta determinazione dell'aliquota di rendimento da applicare al trattamento, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al Giudice contabile sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, siccome identificativi della *causa petendi* e del *petitum*, per cui il perimetro entro il quale la giurisdizione trova fondamento non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione

nonché ogni altra situazione giuridica che può incidere sul trattamento di quiescenza. Si aggiunga che l'originaria domanda proposta dal ricorrente – per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 - risulta espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione.

Conclusivamente, condividendo e facendo propri gli indirizzi adottati dalle SS.RR., ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello, in coerenza con i principi di diritto enunciati nella sentenza n. 1/2021/QM, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile al 31 dicembre 1995.

In considerazione del sopravvenuto orientamento della giurisprudenza e dell'accoglimento parziale dell'appello, le spese di difesa possono essere compensate. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto dall'**INPS** ed iscritto al n. **60133** del registro di segreteria, in riforma della sentenza impugnata, con applicazione del coefficiente del 2,44% in riferimento al numero di anni di anzianità di servizio maturati al 31 dicembre 1995 da **OMISSIS**. Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi